

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1982

Differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche, nonchè del termine di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, relativo al limite di competenza per valore in materia di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Con la normativa che si propone si intende addivenire alla proroga del termine previsto dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'eventuale delega alle regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di opere idrauliche e del termine previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, concernente la competenza per valore, attualmente illimitata, attribuita ai Provveditorati alle opere pubbliche per l'approvazione dei progetti relativi alle opere pubbliche.

Ambedue i cennati termini andranno a scadere il prossimo 31 dicembre mentre sussistono particolari motivi, che di seguito si espongono, per una loro proroga.

1. — *Proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (delega alle regioni delle competenze in materia di opere idrauliche).*

L'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce che siano delimitati i bacini idrografici a carattere interregionale e che per le opere idrauliche relative a questi ultimi « si provvederà in sede di legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal 1° gennaio 1980, alle regioni interessate ».

Tale termine è stato più volte prorogato e da ultimo con il decreto-legge 22 dicembre

1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 53, che oltre alla proroga cennata contiene anche autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.

L'ultima proroga è stata stabilita fino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di difesa del suolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

È evidente, pertanto, lo stretto legame della definizione del problema delle opere idrauliche interregionali con la problematica non solo della riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici ma altresì del suolo.

I motivi che hanno fino ad oggi indotto il legislatore a prorogare il cennato termine permangono.

Invero la situazione esistente nel settore delle opere idrauliche, non solo in relazione all'inadeguatezza delle disponibilità finanziarie ma soprattutto con riguardo all'esigenza di una compiuta disciplina legislativa, potrà trovare una efficace ed ottimale risposta solo nel provvedimento organico sulla difesa del suolo. Di tale auspicata nuova normativa non è tuttavia prevedibile in tempi brevi la definizione. D'altra parte anche il disegno di legge di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici, peraltro sollecitato dal Senato in un proprio ordine del giorno, che ha riportato anche l'adesione del Governo, non potrà essere approvato legislativamente entro il corrente anno.

Da ciò deriva l'avvertita necessità di non turbare l'attuale assetto istituzionale in materia e quindi l'esigenza di procrastinare la scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Rilevante significato acquista in proposito la considerazione che, ove divenisse operativa la delega delle funzioni amministrative statali relative alle opere idrauliche di 2^a e 3^a categoria insistenti nei bacini idrografici a carattere interregionale, si creerebbe un motivo di turbativa dell'attuale quadro delle competenze, con evidenti disarticolazioni dell'azione amministrativa.

Infatti la delega prevista dal citato articolo 89 riguarderebbe solamente i bacini idrografici per i quali non esistono uffici specializza-

ti e, conseguentemente, verrebbe ad interessare solo ed esclusivamente le regioni meridionali.

Al riguardo va richiamata una recente pronuncia del Consiglio di Stato, il quale, nella considerazione che, in materia di attribuzioni di competenza, è fondamentale la relazione tra la competenza stessa e l'ufficio preposto al suo esercizio, ha escluso la operatività della delega nei bacini idrografici interregionali ove esistono istituti statali specializzati e quindi non abbisognevole di ristrutturazione, quali i Magistrati per il Po di Parma e alle acque di Venezia, l'Ufficio speciale per il Reno, l'Ispettorato per il Tevere.

In conclusione, risulta evidente la necessità obiettiva di un provvedimento legislativo che mantenga inalterato l'attuale assetto istituzionale.

Si è quindi predisposto l'unito disegno di legge che prevede la proroga del termine di cui all'articolo 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. — Proroga del termine di cui alla legge n. 845 del 1973 (competenza dei provveditori alle opere pubbliche)

Con il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, vennero stabilite, tra l'altro, norme accelerative e semplificatrici delle procedure per la gestione dei lavori pubblici.

Tali norme contenute nel titolo III del provvedimento concernevano tra le altre:

la competenza dei provveditori alle opere pubbliche e dei Magistrati ad approvare i progetti e i contratti riguardanti opere pubbliche senza limiti di valore e senza l'obbligo del preventivo concerto con le altre Amministrazioni;

la competenza del Comitato tecnico amministrativo (organo consultivo del provveditore) ad esprimere parere sui progetti e contratti riguardanti opere pubbliche di importo eccedente i 100 milioni (fino a 100 milioni il parere tecnico spettava e rimaneva all'ingegnere capo del Genio civile);

l'attribuzione ai provveditori alle opere pubbliche di taluni poteri già spettanti al Ministro dei lavori pubblici ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e al Comitato tecnico amministrativo di compiti già attribuiti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

l'attribuzione ai provveditori alle opere pubbliche della competenza ad emettere i decreti di concessione di contributi nei limiti delle promesse fatte dal Ministero dei lavori pubblici;

inoltre i capi compartimento dell'ANAS venivano autorizzati ad approvare i progetti di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni, qualunque fosse il modo di affidamento dell'appalto.

Con il decreto-legge n. 124 è stato in particolare stabilito che sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il solo parere di una Commissione presieduta dal Ministro dei lavori pubblici e composta da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato, da un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Il parere di tale Commissione tuttora operante sostituisce, come è noto, quello del Consiglio di Stato.

Le norme innanzi sommariamente ricordate furono emanate nell'ambito di una serie di interventi finalizzati alla ripresa dell'economia nazionale e, pertanto, era prevista la loro validità unicamente fino al 31 dicembre 1965. Tale data fu poi prorogata con la legge 23 dicembre 1965, n. 1419, con la legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con la legge 18 maggio 1968, n. 403, e con la legge 12 dicembre 1970, n. 979 — di conversione del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723 — recanti provvidenze a seguito di calamità naturali.

Le disposizioni stesse hanno avuto ulteriori proroghe fino al 31 dicembre 1973.

Infine con la legge 27 dicembre 1973, n. 845, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, concernente il porto di Palermo, le disposizioni di che trattasi sono state ulte-

riormente prorogate fino al 31 dicembre 1982.

Peraltro l'assetto legislativo e istituzionale vigente al 1965 è stato da allora modificato e non soltanto dalle norme innanzi citate. Si ricorda tra le altre il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite alle regioni competenze ed uffici dell'Amministrazione statale.

Per quanto concerne la struttura del Ministero dei lavori pubblici, con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 è stato stabilito:

che nell'ambito dei Provveditorati alle opere pubbliche, organi decentrati del Ministero, già interessati dal trasferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, rimanessero definitivamente allo Stato le sezioni per l'edilizia statale e quella per le opere idrauliche;

che per quanto riguarda il Genio civile, una volta disposto il trasferimento alle regioni degli uffici con competenza generale, le residue funzioni statali sono esercitate da impiegati della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici « designati » dal Ministro.

Per quanto concerne l'ANAS le norme modificative più recenti sono quelle contenute nella legge 10 dicembre 1981, n. 741 (articolo 18).

Non si è ancora proceduto alla ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici pur essendo stata, tale esigenza, riaffermata ai vari livelli interessati, da quello legislativo a quello di studio, nell'ambito della generale riforma degli organi della Pubblica amministrazione, e pur essendo stato il relativo disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri.

La scadenza prossima della norma di proroga in principio citata impone di considerare allo stato attuale l'esperienza positiva maturata, per essersi rilevata fondamentale l'attività degli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, particolarmente nei periodi di crisi congiunturale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Permangono pertanto le ragioni che all'epoca hanno portato all'adozione dei provvedimenti legislativi richiamati e che si rinvergono oggi essenzialmente nel perdurare della crisi economica e nell'esigenza di un sostegno alla produttività della spesa pubblica; onde non sembra possa essere disconosciuta la necessità, oltre che l'urgenza in presenza della scadenza del termine del 31 di-

cembre 1982, di prorogare tale termine almeno sino al 31 dicembre 1983.

Tale ulteriore proroga trova altresì logica giustificazione nell'opportunità di inquadrare le competenze degli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici nel disegno più ampio della riorganizzazione dei servizi della stessa Amministrazione che, come sopra detto, è in corso di definizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1982 di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 53, è prorogato con effetto dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

Art. 2.

Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche e integrazioni, prorogate con l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1983.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, trovano applicazione anche per la formazione dei piani di bacino idrografici a carattere interregionale.

Resta fermo quanto disposto con l'articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e con l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.